

Modello di organizzazione, gestione e controllo
Ai sensi del D.lgs 231/2001

Stazione Sperimentale del Vetro S.c.p.A.

Revisione	Approvazione del	Natura delle modifiche
Rev. N. 00	Consiglio di amministrazione 05-12-2018	Adozione
Rev. N. 01	Consiglio di amministrazione 19-03-2020	Integrazioni protocollo rischi
Rev.N.02	Consiglio di amministrazione 27-03-2023	Revisione generale

Parte Speciale

PREMESSA

La responsabilità delle società per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, introdotta e disciplinata dal D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

Il D.Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001 individua la responsabilità a carico delle società, degli enti forniti di personalità giuridica e delle associazioni anche prive di personalità giuridica. La responsabilità è di tipo amministrativo, ma discende e dipende dalla verifica di uno dei reati specificatamente indicati dal Decreto.

Quando figure apicali come legali rappresentanti, amministratori, dirigenti o anche semplici dipendenti commettono uno dei reati-presupposto tassativamente previsti dal Decreto, allora per il reato stesso è responsabile anche la società qualora sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

La responsabilità della società quindi si aggiunge alla responsabilità personale del soggetto che abbia commesso il fatto. Pertanto, a prescindere dalle vicende processuali riguardanti quest'ultimo, la società subisce un processo penale per l'accertamento dell'illecito amministrativo, e dall'esito di tale processo anche la società può vedersi infliggere delle specifiche sanzioni: da quella fino all'interdizione dall'esercizio dell'attività.

Lo stesso Decreto introduce alcune misure preventive che se efficacemente adottate dalla società, escludono che quest'ultima debba rispondere di un qualsiasi reato (ferma restando l'eventuale responsabilità penale della persona fisica che abbia commesso il fatto).

Le misure preventive previste dal Decreto sono costituite dai c.d. Modelli di organizzazione, gestione e controllo: ovvero documenti con i quali la società si detta determinate regole da rispettare in tutte le attività svolte, al fine di prevenire e rendere tendenzialmente impossibile la commissione dei reati indicati nel Decreto.

Se tali modelli risultano adottati e realmente ed efficacemente attuati, la società potrà ottenere - nei suoi confronti, e cioè a prescindere dalla responsabilità della persona fisica che abbia commesso il fatto - l'archiviazione del procedimento ovvero una sentenza di non luogo a procedere ovvero una sentenza di esclusione della propria responsabilità amministrativa.

L'aggiornamento del modello organizzativo è stato effettuato al fine rendere, in uno, sempre più allineato lo stesso alla necessità di aderenza del suo contenuto alla reale struttura aziendale, più definiti e chiari i profili di rischio, sempre aggiornati i protocolli agli ultimi reati presupposto introdotti dalla normativa ed infine individuati i presidi ed i suggerimenti che consentano alla direzione di attivare tempestivamente ogni azione e/o processo funzionale alla mitigazione del rischio implicito nell'operatività quotidiana aziendale (c.d. rischio inerente).

Il MOG 231 individua ogni singolo processo e sottoprocesso aziendale, indipendentemente dalla funzione o area che lo ponga in essere, derivandone il profilo di rischio inerente suddiviso per tipologia di reato. Individuata pertanto la probabilità che da un determinato sottoprocesso derivi la commissione di un reato, rapportandola al potenziale danno che ne potrebbe scaturire si deriva il c.d. "rischio inerente" per sottoprocesso.

Qualora il rischio inerente non sia sotto controllo, ma presenti dei margini di ulteriore mitigazione è possibile individuare provvedimenti, tutele o presidi aggiuntivi che consentano un'ulteriore mitigazione

del rischio andando ad identificare il cosiddetto “rischio residuo”.

Il rischio residuo è valutato sulla base di una scala che per ogni sottoprocesso consente di abbinare allo stesso un diverso approccio che la direzione dovrà assumere nei confronti dell’attività in esame; ovvero ad ogni intervallo di valore nel quale sarà ricompreso il rischio residuo di ogni sottoprocesso corrisponderà la necessità di uno intervento correttivo che potrà essere tempestivo e diretto, di maggior attenzione o nell’ipotesi migliore rappresenterà la conferma di una corretta adozione di adeguati presidi utili ad evitare la commissione di reati presupposto.

Pertanto:

RISCHIO = Probabilità X Danno

intendendosi per

- “probabilità” la misura teorica che l’evento possa trovare realizzazione o *la Frequenza dell’attività*
- “danno” la media delle tre forme di impatto che può avere la commissione di un reato di cui ai D.lgs. 231/2001, quali quelli:

- sanzionatorio: danno economico che subisce la Società per l’applicazione di sanzioni pecuniarie e/o interdittive;
- organizzativo: danno economico ed organizzativo a cui resta esposta la Società per il fatto che un soggetto interno all’azienda abbia commesso un reato;
- reputazionale: danno all’immagine che la Società potrebbe ricevere dalla commissione del reato (verso i clienti, fornitori, pubblico e PA).

Il livello di adeguatezza degli strumenti organizzativi in dotazione è misurato sulla base di una gradazione a cinque livelli. A valle del processo di adeguamento degli strumenti organizzativi, il sistema di controllo interno ed il corrispondente rischio residuale viene valutato su una scala di valutazione a cinque livelli, come indicato nella tabella che segue.

Legenda: Definizione del rischio

Grave	16-25	Situazione non monitorata, assenza di procedure e controllo. Contesto riferito ad eventi che si sono concretamente realizzati per i quali non è stato adottato alcun provvedimento. Intervento immediato del management.
Alto	11-15	Situazione critica. Fondamentale il tempestivo intervento del management per gestire gli effetti e risolvere le cause all’origine. La gestione delle procedure e della struttura relativamente alle attività in esame non può prescindere dall’intervento della Direzione a mitigare il rischio.
Medio	5-10	Situazione tendenzialmente critica. Le dinamiche aziendali potrebbero spingere la gestione ad incorrere in non conformità organizzative gravi. Attenzione ad eventuale carenza di controllo, assenza o poco rispetto di procedure aziendali, regolamenti e norme di legge.
Basso	3-4	Situazione sotto controllo, ma da presidiare. Data la sensibilità della struttura è comunque fondamentale intensificare l’attenzione alle procedure di controllo ed eventualmente dare attuazione a raccomandazioni utili alla mitigazione del rischio. In tale area la fragilità del sistema di organizzazione e controllo è solo “potenziale” ma potrebbe, se non attentamente valutata, esporre l’ente a rischi di entità superiori. Tale contesto potrebbe essere comunque accettabile dalla Direzione, salvo prevedere opportune ed attente azioni di controllo ed aggiornamento di procedure.
Lieve	1-2	Situazione sotto controllo. Ciononostante, sempre necessario ed opportuno monitorare l’adeguatezza del modello e prevedere eventuali aggiornamenti o integrazioni.


DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

SCHEMA	
FUNZIONI	Area Amministrativa, Finanziaria, contabile, commerciale e produttiva
RISPONDE A	DIRETTORE GENERALE
COLLABORA CON	Stakeholders, Revisore, Consulenti, ODV
COMPOSTA DA	Funzionari, consulenti

SSV per la sua particolare struttura organizzativa e per l'attività specifica che svolge, si presenta con un profilo di rischio omogeneamente riferibile alle tre aree di funzionamento in cui si esprime il proprio Lay-out decisionale ed operativo.

In particolare i profili di rischio più strettamente connessi agli ambiti amministrativi possono ragionevolmente estendere la propria influenza anche nelle aree più operative e connesse al core business aziendale. La possibilità che si verifichino ipotesi di reati-presupposto il cui ambito è più specificatamente identificabile nell'area Amministrativa è pertanto presente anche nelle altre due aree-funzioni aziendali.

1.1 Schema di funzionamento e aree di influenza.



2. Reati e condotte sanzionabili e misure di prevenzione.

Nella sezione che segue viene analizzato il reato presupposto oggetto di azione di prevenzione da parte dell'Ente e le conseguenti misure ritenute idonee ad evitarne il suo verificarsi.

Stazione Sperimentale del Vetro pertanto sulla base della profilazione del rischio effettuata può essere esposta ai seguenti rischi-reato:

I. ARTICOLI 24 E 25 Dlgs 231/2001 - I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 24 d.lgs 231/01. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art.25 d.lgs 231/01. Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. (15)
 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
 4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
 5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
- 5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

REATI RILEVANTI

c.p. art. 316-bis. Malversazione di erogazioni pubbliche.

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Condotta illecita

Il legislatore mira a tutelare l'erogazione di finanziamenti pubblici, comunque denominati, sotto il profilo temporale del successivo momento della loro utilizzazione.

La condotta punita consiste nel non destinare il finanziamento ricevuto per le finalità di interesse pubblico che ne hanno giustificato l'erogazione.

c.p. art. 316-ter. Indebita percezione di erogazioni pubbliche.

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Condotta illecita

Il legislatore mira a tutelare l'erogazione di finanziamenti pubblici, comunque denominati.

La condotta punita presuppone l'immutazione del vero in ordine ad aspetti essenziali ai fini dell'erogazione (che può estrinsecarsi nell'utilizzo o nella presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere) ovvero l'omissione di informazioni dovute.

c.p. art. 640. Truffa.

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;
- 2-bis. se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.

Condotta illecita

La truffa si caratterizza per l'immutazione del vero in ordine a situazioni la cui esistenza, nei termini falsamente rappresentati, è essenziale per l'atto. La condotta punita presuppone il ricorso ad artifici o raggiri che inducano in errore, come, ad esempio, quando vengano formati documenti falsi che attestano l'esistenza di condizioni essenziali per partecipare ad una gara, per ottenere licenze, autorizzazioni, ecc.

c.p. art. 640-bis. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Condotta illecita

Il legislatore mira a tutelare l'erogazione di finanziamenti pubblici, comunque denominati.

La condotta punita è modellata sullo schema della truffa, in cui assume rilevanza determinante l'immutazione del vero in ordine ad aspetti essenziali ai fini dell'erogazione, e presuppone il ricorso ad artifici o raggiri che inducano in errore lo Stato o l'ente pubblico.

c.p. art. 640-ter. Frode informatica.

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

Condotta illecita

La condotta consiste nell'alterazione del sistema informatico e dell'intervento, senza averne diritto, con qualsiasi modalità, su dati, informazioni, programmi di un sistema informatico.

c.p. art. 346-bis. Traffico di influenze illecite.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

c.p. art. 317. Concussione.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Condotta illecita

Bisogna prestare attenzione alla nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio. Infatti, l'attività di un ente, anche di diritto privato (si pensi alla banca) può rientrare nella nozione di pubblico ufficiale: ad esempio, normalmente, la banca è un ente privato ed i suoi funzionari non sono pubblici ufficiali, ma quando la banca incassa i pagamenti di imposte svolge attività pubblica ed i suoi funzionari assumono la veste di pubblici ufficiali.

c.p. art. 318. Corruzione per l'esercizio della funzione.

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

c.p. art. 319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Condotta illecita

Quella descritta nel presente art. 318 e 319 c.p. è la c.d. *corruzione attiva*, che si verifica quando il dipendente o l'amministratore dell'ente corrompe il pubblico ufficiale per far ottenere all'ente qualche beneficio.

c.p. art. 319-bis. Circostanze aggravanti.

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

c.p. art. 319-ter. Corruzione in atti giudiziari.

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Condotta illecita

Il pubblico ufficiale che riceve denaro per compiere o non compiere un atto d'ufficio o per compiere un atto contrario al suo ufficio è punito con maggior severità quando l'atto viene realizzato per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale od amministrativo.

Peraltro, come precisato dalle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione nella sentenza n. 15208 del 25 febbraio 2010, il reato in esame non sanziona penalmente le sole condotte di colui che esercita funzioni giudiziarie, ma è configurabile in presenza di un qualsiasi atto funzionale ad un procedimento giudiziario, indipendentemente dalla qualifica soggettiva di chi lo pone in essere.

c.p. art. 320. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Condotta illecita

Occorre sottolineare che la figura di incaricato di pubblico servizio è una figura di particolare ampiezza che abbraccia tutte quelle attività pubbliche che, pur prive di autorità di imperio, sono dotate dei requisiti di complementarietà rispetto a quelle del pubblico ufficiale.

c.p. art. 321. Pene per il corruttore.

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

c.p. art. 322. Istigazione alla corruzione.

Chiunque offre o promette denaro od altre utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altre utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altre utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Condotta illecita

La condotta sanzionata in questa norma è quella di chi cerca di corrompere il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, senza riuscirci, in quanto l'offerta non viene accettata dal suo destinatario.

c.p. art. 322-bis. Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
 - 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
 - 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
 - 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
 - 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altre utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Condotta illecita

Le disposizioni penali sopra descritte si applicano anche qualora il soggetto che viene corrotto appartenga ad Organi istituzionali della Comunità Europea, o ad organizzazioni pubbliche internazionali, che vengono, pertanto, assimilati ai pubblici ufficiali.

Si precisa che, ai sensi del comma 2, il corruttore (art. 321 c.p.) o colui che pone in essere una condotta di istigazione alla corruzione (art. 322, commi 1 e 2) è sempre punibile per i fatti commessi nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio di ambito europeo, nonché per fatti commessi nei confronti di persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di mantenere un'attività economica o finanziaria.

ATTIVITA' SENSIBILI – DESTINATARI – PROCEDURE

REATI 316, 316bis, 356, 640 co. 2, 640 bis, 318, 320, 321, 319ter, 319 quater, 322, 322bis, 346bis del c.p.

ATTIVITA' SENSIBILI		DEST	PROCEDURE DI MITIGAZIONE
DIR01	Intrattenimento di rapporti con esponenti della P.A	CDA AMM. DG DT	<p>Verifica contabile ed amministrativa, annotazione registro incontri con PA e verbalizzazioni riunioni assembleari</p> <p>Codice etico</p> <p>Disposizioni Piano triennale della corruzione e Trasparenza PTPCT</p> <p>Collegio Sindacale ed Revisione Legale / PIANO TRIENNALE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA PTPCT</p> <p>PG - GRS Procedura analisi rischi ed opportunità / uniformità a normativa specifica su ambiente e sicurezza</p> <p>Manuale SGSL</p> <p>RSPP / Codice Etico / UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018</p> <p>Procedure amministrative per verifiche di tesoreria / verifica fornitori, raccolta ed archiviazione documentale.</p> <p>Interessamento di più funzioni Log informatici, controllo pagamenti con strumenti tracciati Codice Etico, revisione legale, Collegio Sindacale</p> <p>Piano Triennale della trasparenza PTPCT, Revisione Legale, codice etico</p>
DIR02	Esecuzione obblighi contrattuali		
DIR03	partecipazione a gare o bandi o procedure ad affidamento diretto indette da enti pubblici italiani o stranieri per assegnazione di commesse, concessioni, partnership, attività di ricerca o altre op. similari.		
DIR04	Contatto con autorità pubbliche di vigilanza (ANAC) per la gestione adempimenti		
DIR05	Verifiche e ispezioni in materia di contributi, previdenza, imposte (es. INPS, INAIL, ADE.) sicurezza, igiene sul lavoro		
DIR06	Gestione delle verifiche da parte dei certificatori		
DIR07	Gestione della straordinaria amministrazione		
DIR08	Gestione di procedimenti giudiziari e stragiudiziali		
GTEC	Gestione parametri ambientali per emissioni, pulizia e manutenzione sede e smaltimento materiali		
AMM02	Gestione delle risorse finanziarie, dei rapporti con istituti bancari e finanziari connesse ad acquisizione e gestione di contributi e finanziamenti pubblici		
AMM03	Rapporti con P.A. per ottenimento concessioni, autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività aziendale		
AMM06	Gestione omaggi e spese di rappresentanza, sponsorizzazioni		

II. ARTICOLO 24 BIS Dlgs 231/2001 - I REATI INFORMATICI

Art. 24 bis d.lgs 231/01.

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'*articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105*, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

REATI RILEVANTI

c.p. art. 491-bis. Documenti informatici.

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

Condotta illecita

Vengono punite le falsità che abbiano ad oggetto un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria.

c.p. art. 615ter Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico⁽²⁾ protetto da misure di sicurezza⁽³⁾ ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Condotta illecita

Il reato in esame si realizza quando un soggetto si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza. Il legislatore ha inteso punire il mero accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico cui non deve necessariamente seguire il danneggiamento di dati. Tale fattispecie delittuosa si realizza anche nell'ipotesi in cui il soggetto agente, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, utilizzi il sistema stesso per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

Il delitto potrebbe pertanto essere astrattamente configurabile nell'ipotesi in cui un soggetto acceda abusivamente ai sistemi aziendali della società per acquisire informazioni alle quali non avrebbe legittimo accesso, in vista del compimento di atti ulteriori nell'interesse o a vantaggio della società stessa.

c.p. art. 635ter Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Condotta illecita

Il delitto si distingue dal precedente (art. 635-bis c.p.) poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne consegue, dunque, che il delitto si realizza anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati al soddisfacimento di un interesse di natura pubblica.

c.p. art. 635quater Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Condotta illecita

Il reato si realizza quando un soggetto mediante le condotte di cui all'art. 635-bis c.p., distrugga, danneggi, renda (in tutto o in parte) inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento. Ne deriva che qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635-bis c.p._

ATTIVITA' SENSIBILI – DESTINATARI – PROCEDURE

REATI 491bis, 615ter, 635ter, 635quater del c.p.

ATTIVITA' SENSIBILI		DEST	PROCEDURE DI MITIGAZIONE
ICT01	Accesso a sistemi informatici della P.A. (per dati assicurativi, previdenziali, fiscali)	CDA DG DT SI DIP AMM	SSV è dotata di server gestito internamente la cui manutenzione e sicurezza è affidata a fornitore esterno
ICT02	Accesso a sistemi informatici privati		L'utilizzo del sistema è effettuato tramite device dotati di password
ICT03	Utilizzo e gestione di password di sistemi aziendali e di terze parti		Log informativi per l'accesso ai sistemi Esistenza di Back up periodici



III. ARTICOLO 24 TER Dlgs 231/2001 - I REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Art. 24ter - Delitti di criminalità organizzata

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3. (1)

Art. 416 c.p. Associazione per delinquere

Condotta illecita

Si tratta di un delitto associativo contro l'ordine pubblico e si realizza mediante la condotta di tre o più persone che si associano al fine di commettere delitti.

Il reato è un delitto plurisoggettivo (nel senso che perché sia configurabile necessita della partecipazione di minimo tre persone). Il bene giuridico tutelato dalla norma è la tutela dell'ordine pubblico, inteso come buon assetto e regolare andamento della vita sociale, cioè come 'pace pubblica'.

La condotta consiste nel promuovere, costituire o organizzare l'associazione oppure anche solo nel partecipare alla stessa. Anche la mera partecipazione all'associazione, infatti, integra la fattispecie di reato, purché l'accordo criminoso risulti diretto all'attuazione di un vasto programma delittuoso per la commissione di una serie indeterminata di delitti.

I requisiti essenziali delineati dalla giurisprudenza per configurare il reato associativo, (in modo da differenziarlo rispetto al mero concorso di persone nel reato) sono:

- i) un vincolo associativo tendenzialmente permanente;
- ii) la consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio e di partecipare al programma comune;
- iii) lo scopo di commettere più delitti volti ad attuare un indeterminato programma criminoso;
- iv) una struttura organizzativa, anche rudimentale, purché idonea a realizzare un indeterminato programma criminoso.

Art. 416 bis c.p. Associazione di tipo mafioso anche straniera

Condotta illecita

Le condotte hanno ad oggetto una associazione di tipo mafioso: l'associazione può essere definita come organizzazione di almeno tre persone stabile di più persone, distinta dai singoli componenti e connotata da alcune caratteristiche indicate dalla norma. In particolare, l'associazione di tipo mafioso è caratterizzata da:

- a) forza intimidatrice del vincolo associativo: è il timore che il vincolo associativo incute nei terzi;

b) condizione di:

- i. assoggettamento: soggezione psicologica che si manifesta nelle potenziali vittime dell'intimidazione;
- ii. omertà: rifiuto a collaborare con organi della giustizia.

ATTIVITA' SENSIBILI – DESTINATARI – PROCEDURE

REATI 416 e 416bis del c.p.

ATTIVITA' SENSIBILI		DEST	PROCEDURE DI MITIGAZIONE
AMM07	Gestione omaggi e spese di rappresentanza, sponsorizzazioni		<p>Procedure amministrative per verifiche di tesoreria / verifica fornitori, raccolta ed archiviazione documentale</p> <p>Coinvolgimento di più funzioni nelle singole fasi della procedura</p> <p>Log informatici, controllo pagamenti con strumenti tracciati (C. credito)</p>
RISUM01	selezione - assunzione	<p>CDA</p> <p>DG</p> <p>DT</p> <p>SI</p> <p>DIP</p> <p>AMM</p>	<p>Piano Triennale della trasparenza PTPCT, Revisione Legale, codice etico</p> <p>Reg. reclutamento Personale, reg. albo forn., reg. trasferite</p> <p>Condivisione tra più funzioni</p> <p>Archivio documentale e informatico</p> <p>consulente lavoro esterno, , contratto lavoro nazionale,</p> <p>Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), Sottoscrizione scheda personale, regolamento affidamento incarichi."</p>

IV. ARTICOLO 25 TER Dlgs 231/2001 – I REATI SOCIETARI

Art. 25-ter d.lgs 231/01. Reati societari

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

c) (.....)

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

REATI RILEVANTI

c.c. art. 2621. False comunicazioni sociali.

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Condotta illecita

Esposizione in bilancio di fatti falsi od omissione di informazioni dovute al fine di far conseguire alla società un indebito beneficio.

c.c. art. 2621-bis. Fatti di lieve entità.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

c.c. art. 2625. Impedito controllo.

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Condotta illecita

La condotta che rileva ai fini del D.Lgs. n. 231/2001 è quella descritta nel secondo comma, cioè la condotta degli amministratori che nascondono od esibiscono documentazione alterata o parziale, ostacolando così l'attività di controllo degli organi sociali e della società di revisione e cagionando un danno ai soci.

c.c. art. 2626. Indebita restituzione dei conferimenti.

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Condotta illecita

La condotta punita consiste nel restituire un conferimento dovuto o liberare i soci dall'obbligo di effettuare detti conferimenti.

c.c. art. 2627. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Condotta illecita

La legge punisce la distribuzione di utili non effettivamente percepiti dalla società o che la legge destina a riserva e la ripartizione di riserve che la legge non consente di distribuire.

c.c. art. 2629. Operazioni in pregiudizio dei creditori.

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Condotta illecita

Tale condotta, perseguibile solo a querela della persona offesa, può essere commessa soltanto dagli amministratori e si estende a tutte le violazioni di disposizioni di legge poste a tutela dei creditori.

c.c. art. 2635. Corruzione tra privati.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi

dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Condotta illecita

La fattispecie della corruzione tra privati è subordinata nella sua applicabilità al fatto che la condotta non costituisca più grave reato.

Rispetto la previgente formulazione si assiste:

- i) ad un allargamento della platea dei soggetti attivi, includendo anche i soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza altrui;
- ii) all'introduzione dell'autonoma rilevanza del comportamento del soggetto che effettua la dazione del denaro o di altra utilità.

Ulteriore elemento è la rilevanza data alla violazione degli obblighi di fedeltà oltre agli "obblighi inerenti al proprio ufficio". Questa circostanza sembra confermare ancora una volta che la ratio incriminatrice della norma sia da ravvisarsi nell'esigenza di reprimere le forme di mala *gestio* connesse ad un fenomeno di deviazione dal buon andamento societario.

È inoltre disposto un inasprimento della pena, che prevede ora la reclusione da uno a tre anni, assegnando alla fattispecie di "corruzione tra privati" un carattere di maggior disvalore rispetto al reato affine di "infedeltà patrimoniale" (art. 2634 c.c.).

Va infine menzionato che, ai fini della responsabilità ex D.Lgs. 231/01, rileva il comportamento dei corruttori ossia di coloro i quali promettono denaro o utilità agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci, ai liquidatori e alle persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti appena indicati.

Da ultimo si evidenzia la circostanza per cui il reato è procedibile d'ufficio qualora dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi.

c.c. art. 2635-bis. Istigazione alla corruzione tra privati.

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Condotta illecita

La condotta sanzionata, di cui al co. 1, è quella dell'offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali o aventi funzione direttive finalizzata al compimento o alla omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando l'offerta o la promessa non sia accettata.

c.c. art. 2636. Illecita influenza sull'assemblea.

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Condotta illecita

La legge punisce, ad esempio, l'amministratore delegato che presenta all'assemblea atti e documenti falsi o non completi o comunque alterati nel contenuto, allo scopo di indurre l'assemblea ad una determinata decisione.

c.c. art. 2638. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti [2639] e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza [2545 quaterdecies, 2547, 2619], o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni [2426], sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

Condotta illecita

Il reato in questione si realizza nel caso in cui, col fine specifico di ostacolare l'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, si espongono in occasione di comunicazioni ad esse dovute in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero si occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che si era tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

ATTIVITA' SENSIBILI – DESTINATARI – PROCEDURE

REATI 2621,2622, 2625, 2626, 2627, 2632, 2635, 2635bis, 2636, 2638 Codice Civile

ATTIVITA' SENSIBILI		DEST	PROCEDURE DI MITIGAZIONE
DIR01	Intrattenimento di rapporti con esponenti della P.A	CDA AMM.	Procedura Analisi rischi ed opportunità

ATTIVITA' SENSIBILI		DEST	PROCEDURE DI MITIGAZIONE
		DG DT	Gestione dei flussi informativi ed economici tramite più figure
DIR04	Contatto con autorità pubbliche di vigilanza (ANAC) per la gestione adempimenti		Procura DG del 06/09/2013 Verbalizzazioni e esito accreditamento
DIR05	Verifiche e ispezioni in materia di contributi, previdenza, imposte (es. INPS, INAIL, ADE..) sicurezza, igiene sul lavoro		Codice etico Disposizioni Piano triennale della corruzione e Trasparenza PTPCT
DIR06	Gestione delle verifiche da parte dei certificatori		Verbalizzazione assemblee e tenuta registro incontri
DIR07	Gestione della straordinaria amministrazione		PA/ annotazione e conservazione documentale / back up mail e comunicazioni Collegio Sindacale
GTEC01	Gestione Materiali e forniture campioni c/analisi		PG - GRS Procedura analisi rischi ed opportunità / uniformità a normativa specifica su ambiente e sicurezza
GTEC02	Corretta e regolare applicazione procedure e adempimenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro ex D. Lgs. N. 81/2008 e successive modifiche		Manuale SGSL Organigramma individuazione DG e DT
GTEC03	Gestione parametri ambientali per emissioni, pulizia e manutenzione sede e smaltimento materiali		Manuale SGSL RSPP / Codice Etico / UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018
AMM01	Attività relative all'ottenimento di finanziamenti con istituti bancari		
AMM02	Gestione delle risorse finanziarie, dei rapporti con istituti bancari e finanziari connesse ad acquisizione e gestione di contributi e finanziamenti pubblici		Procedure amministrative per verifiche di tesoreria / verifica fornitori, raccolta ed archiviazione documentale
AMM03	Rapporti con P.A. per ottenimento concessioni, autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività aziendale		Interessamento di più funzioni
AMM04	gestione incassi relativi a contratti di servizi e commesse ed emissione fatture		Log informatici, controllo pagamenti con strumenti tracciati (C. credito)
AMM05	gestione fornitori e gestione contratti d'acquisto		Codice Etico, revisione legale Collegio Sindacale
AMM06	Gestione omaggi e spese di rappresentanza, sponsorizzazioni		

ATTIVITA' SENSIBILI		DEST	PROCEDURE DI MITIGAZIONE
FIN01	pagamento fornitori e consulenti		<p>Procedure da gestionale e regolamento acquisizione forniture e servizi per cui non si necessita di firma abbinata</p> <p>Controlli e autorizzazioni incrociati con le altre aree</p> <p>Log informatici, controllo pagamenti con strumenti tracciati (C. credito)</p> <p>Professionista esterno, Collegio sindacale e revisori</p> <p>Controllo di natura Economico-Finanziaria su:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Budget societari; • Semestrali per il monitoraggio dei risultati infrannuali; • documenti economici preconsuntivi
FIN02	gestione cassa contanti		
FIN03	pagamento dipendenti		
FIN04	adempimenti su imposte e tasse		
FIN05	Gestione e archiviazione documentazione contabile		
FIN06	Esposizione e aggregazione dati utili per la redazione del bilancio		
FIN07	Redazione del progetto di bilancio e relazioni periodiche, sit. economica, patrimoniale, finanziaria, fiscale		
FIN09	Rapporti con il Collegio Sindacale, Società di revisione		
RISUM02	selezione - assunzione		<p>Reg. reclutamento Personale, reg. albo forn., reg. trasferte / scheda personale dipendente-collaboratore</p> <p>Condivisione tra più funzioni</p> <p>Archivio documentale e informatico consulente lavoro esterno, , contratto lavoro nazionale,</p> <p>Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT),</p> <p>Sottoscrizione scheda personale, regolamento affidamento incarichi.</p>
RISUM03	monitoraggio dell'eventuale validità di soggiorno per stranieri		
RISUM04	conferimento incarichi di collaborazione		
RISUM05	progressione carriera		
RISUM07	gestione permessi e presenze		

V. ARTICOLO 25 SEPTIES Dlgs 231/2001 – I REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Art. 25-septies d.lgs 231/01. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

REATI RILEVANTI

c.p. art. 589. Omicidio colposo.

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

[Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

- 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici [c.p.p. 235].

Condotta illecita

La L. 3.8.2007, n. 123 ha introdotto nel D.Lgs. n. 231/2001 l'art. 25 *septies*, entrato in vigore il 25 agosto 2007, secondo il quale <<in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.

Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno>>.

Esso punisce la condotta colposa di chi cagiona la morte o lesioni gravi o gravissime violando le norme sulla sicurezza sul lavoro.

Per la prima volta è così prevista la punibilità degli enti per delitti perseguibili a titolo di colpa: si tratta di delitti in cui la morte o le lesioni, anche se previsti, non sono voluti e si verificano a causa di negligenza, imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (cfr. art. 43, co. 3, c.p.).

Nello specifico, si tratta di una colpa che si palesa, con riferimento all'ente, come colpa di organizzazione, perché integrata da un *deficit* di controllo o verosimilmente da una disorganizzazione dell'ente nella gestione dei rischi di commissione dei reati *de quibus*.

Pur se i reati sono colposi, le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001 possono, tuttavia, essere applicate solo se i delitti vengono commessi "nell'interesse o a vantaggio dell'ente". Tale ultima eventualità (che meglio si concilia con una condotta colposa) potrebbe essere ravvisata, ad esempio, quando la violazione delle norme antinfortunistiche è accompagnata da un risparmio economico od anche semplicemente da un risparmio di tempo che avvantaggino l'ente.

Detta colpa si potrà ravvisare, così, nell'assenza o nel mancato ammodernamento degli impianti o delle dotazioni di sicurezza, nella mancata predisposizione di strumenti di controllo periodico sullo stato di usura di attrezzature, macchinari o impianti, nella cattiva igiene o nella mancata depurazione degli ambienti di lavoro.

c.p. art. 590. Lesioni personali colpose.

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima [c.p. 583], della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Condotta illecita

La L. 3.8.2007, n. 123 ha introdotto nel D.Lgs. n. 231/2001 l'art. 25 *septies*, entrato in vigore il 25 agosto 2007, secondo il quale <<in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.

Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno>>.

Esso punisce la condotta colposa di chi cagiona lesioni gravi o gravissime violando le norme sulla sicurezza sul lavoro (per la definizione di lesione grave e di lesione gravissima si veda l'art. 583 c.p.; qui basti evidenziare che il reato sussiste quando dal fatto deriva una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni).

Per la prima volta è così prevista la punibilità degli enti per delitti perseguibili a titolo di colpa: si tratta di delitti in cui la morte o le lesioni, anche se previsti, non sono voluti e si verificano a causa di negligenza, imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (cfr. art. 43, co. 3, c.p.).

Nello specifico, si tratta di una colpa che si palesa, con riferimento all'ente, come colpa di organizzazione, perché integrata da un *deficit* di controllo o verosimilmente da una disorganizzazione dell'ente nella gestione dei rischi di commissione dei reati *de quibus*.

Pur se i reati sono colposi, le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001 possono, tuttavia, essere applicate solo se i delitti colposi sono commessi "nell'interesse o a vantaggio dell'ente". Tale ultima eventualità (che meglio si concilia con una condotta colposa) potrebbe essere ravvisata, ad esempio, quando la violazione delle norme antinfortunistiche è finalizzato ad un risparmio economico od anche semplicemente ad un risparmio di tempo che avvantaggino l'ente.

Detta colpa si potrà ravvisare, così, nell'assenza o nel mancato ammodernamento degli impianti o delle dotazioni di sicurezza, nella mancata predisposizione di strumenti di controllo periodico sullo stato di usura di attrezzature, macchinari o impianti, nella cattiva igiene o nella mancata depurazione degli ambienti di lavoro.

ATTIVITA' SENSIBILI – DESTINATARI – PROCEDURE

REATI 589, 590 c.penale

ATTIVITA' SENSIBILI		DEST	PROCEDURE DI MITIGAZIONE
GTEC01	Gestione Materiali e forniture campioni c/analisi	L'INTERA STRUTTURA ORGANIZZATA	PG - GRS Procedura analisi rischi ed opportunità / uniformità a normativa specifica su ambiente e sicurezza / politica della sicurezza / SGLS - Politica sulla sicurezza e salute sul lavoro
GTEC02	Corretta e regolare applicazione procedure e adempimenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro ex D. Lgs. N. 81/2008 e successive modifiche		Manuale SGSL
GTEC03	Gestione parametri ambientali per emissioni, pulizia e manutenzione sede e smaltimento materiali		Organigramma individuazione DG e DT Manuale SGSL
GTEC04	Logistica, magazzinaggio e spedizione		RSPP / Codice Etico / UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018

VI. ARTICOLO 25 OCTIES Dlgs 231/2001 – I REATI DI RICICLAGGIO E RICETTAZIONE

Art. 25-octies d.lgs 231/01.

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

REATI RILEVANTI

c.p. art. 648. Ricettazione.

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329 [c.p. 29, 32, 709, 712]. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile [c.p. 85, 88, 91, 93, 96, 97] o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto [c.p. 45, 46, 47, 49, 50, 649].

c.p. art. 648-bis. Riciclaggio.

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 [c.p. 648-quater].

Condotta illecita

Il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 - di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di prevenzione - ha inserito nel D.Lgs. n. 231/2001 l'art. 25 octies.

Con l'inserimento dell'art. 25 octies, i delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita potranno ora comportare la responsabilità amministrativa dell'ente anche nel caso in cui non abbiano i requisiti della transnazionalità.

In particolare, quanto al reato di riciclaggio, la legge punisce sia il trasferimento o la sostituzione di denaro o beni di provenienza illecita, sia il compimento di operazioni volte a rendere anche solo difficoltoso l'accertamento della provenienza del denaro o del bene, ad opera di chi non ha preso parte al reato da cui derivano il denaro o il bene.

È necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto e lo scopo (ulteriore rispetto alla generica finalità di profitto richiesta per il reato di ricettazione) di far perdere le tracce dell'origine illecita del bene.

c.p. art. 648-ter. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.[c.p. 648-quater] .

Condotta illecita

Il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 - di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di prevenzione - ha inserito nel D.Lgs. n. 231/2001 l'art. 25 octies intitolato "ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita" ed entrato in vigore il 14 dicembre 2007.

Con l'inserimento dell'art. 25 octies, i delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita potranno ora comportare la responsabilità amministrativa dell'ente anche nel caso in cui non abbiano i requisiti della transnazionalità.

In particolare, quanto al reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, la legge punisce chi utilizza denaro o beni di provenienza illecita nella propria attività economica o finanziaria senza aver preso parte al reato da cui il denaro o i beni derivano.

È necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto e lo scopo (ulteriore sia rispetto alla generica finalità di profitto richiesta per il reato di ricettazione, sia rispetto alla finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita del bene richiesta per il reato di riciclaggio) di far perdere le tracce della provenienza illecita del bene facendo ricorso ad attività economiche o finanziarie.

c.p. art. 648-ter.1. Autoriciclaggio.

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Condotta illecita

il comportamento di chi abbia commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, provvedendo successivamente alla sostituzione, trasferimento, impiego in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, del denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Rispetto al riciclaggio ove la persona utilizza proventi illeciti consapevole della provenienza delittuosa, ma estranea al reato "fonte", l'autoriciclaggio punisce chi commette la condotta delittuosa e successivamente utilizza i proventi illeciti.

ATTIVITA' SENSIBILI – DESTINATARI – PROCEDURE

REATI 648, 648bis, 648ter c.penale

ATTIVITA' SENSIBILI		DEST	PROCEDURE DI MITIGAZIONE
AMM06	Gestione omaggi e spese di rappresentanza, sponsorizzazioni	CDA AMM DG	Procedure amministrative per verifiche di tesoreria / verifica fornitori, raccolta ed archiviazione documentale / procedura acquisizione forniture sotto soglia Coinvolgimento di più funzioni nelle singole fasi della procedura Log informatici, controllo pagamenti con strumenti tracciati (C. credito) Piano Triennale della trasparenza PTPCT, Revisione Legale, codice etico
FIN01	pagamento fornitori e consulenti		Procedure da gestionale e regolamento acquisizione forniture e servizi sotto-soglia
FIN02	gestione cassa contanti		Controlli e autorizzazioni incrociati con le altre aree Procura Speciale DG del 06/09/2013

ATTIVITA' SENSIBILI		DEST	PROCEDURE DI MITIGAZIONE
FIN04	adempimenti su imposte e tasse		<p>Log informatici, controllo pagamenti con strumenti tracciati (C. credito)</p> <p>Professionista esterno, Collegio sindacale e revisori</p> <p>Controllo di natura Economico-Finanziaria su:</p> <ul style="list-style-type: none">• Budget societari;• Semestrali per il monitoraggio dei risultati infrannuali;• documenti economici preconsuntivi"

VII. ARTICOLO 25 DECIES Dlgs 231/2001 – I REATI DI DICHIARAZIONI MENDACI

Art. 25-decies d.lgs 231/01. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

REATI RILEVANTI

c.p. art. 377-bis. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Condotta illecita

Il legislatore punisce colui che induce la persona che deve rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale a dichiarare il falso.

ATTIVITA' SENSIBILI – DESTINATARI – PROCEDURE

REATI 377bis c. penale

ATTIVITA' SENSIBILI		DEST	PROCEDURE DI MITIGAZIONE
DIR08	Gestione di procedimenti giudiziari e stragiudiziali		<p>Verifiche contabili amministrative e finanziarie</p> <p>Interessamento di più funzioni</p> <p>Verbalizzazione assemblee e tenuta registro incontri PA/ annotazione e conservazione documentale / back up mail e comunicazioni</p> <p>Collegio Sindacale ed Revisione Legale / piano triennale della corruzione e trasparenza ptpct</p>
FIN03	Pagamento dipendenti	CDA AMM DG	<p>Procedure da gestionale e regolamento acquisizione forniture e servizi sotto-soglia</p> <p>Controlli e autorizzazioni incrociati con le altre aree</p> <p>Log informatici, controllo pagamenti con strumenti tracciati (C. credito)</p> <p>Professionista esterno, Collegio sindacale e revisori</p> <p>Controllo di natura Economico-Finanziaria su:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Budget societari; • Semestrali per il monitoraggio dei risultati infrannuali; • documenti economici preconsuntivi"

VIII. ARTICOLO 25 UNDECIES Dlgs 231/2001 – I REATI AMBIENTALI

Articolo 25 Undecies Dlgs 231/2001 – I Reati Ambientali

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452 bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- b) per la violazione dell'articolo 452 quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- c) per la violazione dell'articolo 452 quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452 octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452 sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- f) per la violazione dell'articolo 727 bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- g) per la violazione dell'articolo 733 bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i reati di cui all'articolo 137:
 - 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- b) per i reati di cui all'articolo 256:
 - 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- c) per i reati di cui all'articolo 257:
 - 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
- g) per la violazione dell'articolo 260 bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
- h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
 - 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
 - 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
 - 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
 - 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

REATI RILEVANTI

Art. 452-bis c.p. - Inquinamento ambientale

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 20.000 a euro 200.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Condotta illecita

Commette tale delitto chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Il reato prevede un'aggravante per la persona fisica nel caso in cui l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Art. 452- quinquies c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Condotta illecita

La fattispecie dei delitti colposi contro l'ambiente prevede che se taluno dei fatti di cui ai reati di "inquinamento ambientale" e "disastro ambientale" (rispettivamente artt.452-bis e 452-quater c.p.) è commesso per colpa, le pene per le persone fisiche sono diminuite. Se dalla commissione dei fatti indicati sopra deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale, le pene sono ulteriormente diminuite.

ATTIVITA' SENSIBILI – DESTINATARI – PROCEDURE

REATI Art. 452bis, 452quinquies c.p.

ATTIVITA' SENSIBILI		DEST	PROCEDURE DI MITIGAZIONE
GTEC01	Gestione Materiali e forniture campioni c/analisi	INTERA STRUTTURA ORGANIZZATA	PG - GRS Procedura analisi rischi ed opportunità / uniformità a normativa specifica su ambiente e sicurezza / politica della sicurezza / SGSL - Politica sulla sicurezza e salute sul lavoro
GTEC03	Gestione parametri ambientali per emissioni, pulizia e manutenzione sede e smaltimento materiali		Manuale SGSL
GTEC04	Logistica, magazzinaggio e spedizione		Organigramma individuazione DG e DT Manuale SGSL
			RSPP / Codice Etico / UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018

IX. ARTICOLO 25 DUODECIES Dlgs 231/2001 – I REATI DI IMP. IRREGOLARE DI CITTADINI STRANIERI

Art. 25-duodecies d.lgs 231/01. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

REATI RILEVANTI

Art. 22 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 20; legge 30 dicembre 1986, n. 943, artt. 8, 9 e 11; legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13).

-12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Condotta illecita

Con il D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, il legislatore - in attuazione della direttiva 2009/52/CE - ha inserito il comma 12 bis all'art. 22 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ("Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"), prevedendo un aumento di pena per il datore di lavoro che si renda responsabile del reato di impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o muniti di permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato, revocato o annullato, qualora i lavoratori occupati siano più di tre, siano minori o lavorino nelle condizioni di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603 bis c.p.

Nel contempo, il predetto D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 ha introdotto nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'art. 25 duodecies, facendo sorgere la responsabilità amministrativa in capo alla società anche nel caso in cui questa occupi lavoratori di paesi terzi con permesso di soggiorno irregolare se ricorrono le circostanze aggravanti di cui al comma 12 bis del Testo Unico sull'immigrazione sopra richiamate.

Art. 12 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10).

-3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del

quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

-3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

-3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

-5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

ATTIVITA' SENSIBILI – DESTINATARI – PROCEDURE

REATI Art. 22 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286; Art. 12 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286

ATTIVITA' SENSIBILI		DEST	PROCEDURE DI MITIGAZIONE
RISUM02	selezione - assunzione	CDA DG RIS UM	Reg. reclutamento Personale, reg. albo forn., reg. trasferte
RISUM03	monitoraggio dell'eventuale validità di soggiorno per stranieri		Condivisione tra più funzioni Archivio documentale e informatico consulente lavoro esterno, , contratto lavoro nazionale, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), Sottoscrizione scheda personale, regolamento affidamento incarichi."

X. ARTICOLO 25 QUINQUEDECIES Dlgs 231/2001 – I REATI TRIBUTARI

Art. 25-quinquiesdecies. Reati tributari

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

REATI RILEVANTI

Art. 2 D.lgs 74 del 10 marzo 2000 - Delitti in materia di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Art. 3 D.lgs 74 del 10 marzo 2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora

l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Il reato ricorre quando taluno, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'Amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente.

Art. 8 D.lgs 74 del 10 marzo 2000 - Delitti in materia di documenti e pagamento di imposte

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Art. 10. D.lgs 74 del 10 marzo 2000 - Occultamento o distruzione di documenti contabili

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Art. 11. D.lgs 74 del 10 marzo 2000 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

ATTIVITA' SENSIBILI – DESTINATARI – PROCEDURE

REATI Art. 2, 3, 8, 10, 11 Dlgs 74/2020

ATTIVITA' SENSIBILI		DEST	PROCEDURE DI MITIGAZIONE
DIR07	Gestione della straordinaria amministrazione	CDA DG DT AMM	<p>Verifiche contabili amministrative e finanziarie</p> <p>Interessamento di più funzioni</p> <p>Verbalizzazione assemblee e tenuta registro incontri PA/ annotazione e conservazione documentale / back up mail e comunicazioni</p> <p>Collegio Sindacale ed Revisione Legale / PIANO TRIENNALE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA PTPCT</p>
AMM04	gestione incassi relativi a contratti di servizi e commesse ed emissione fatture		Procedure amministrative per verifiche di tesoreria / verifica fornitori, raccolta ed archiviazione documentale / procedura acquisizione forniture sotto soglia
AMM05	gestione fornitori e gestione contratti acquisto		Coinvolgimento di più funzioni nelle singole fasi della procedura
AMM06	Gestione omaggi e spese di rappresentanza, sponsorizzazioni		Log informatici, controllo pagamenti con strumenti tracciati (C. credito)
FIN04	adempimenti su imposte e tasse		Piano Triennale della trasparenza PTPCT, Revisione Legale, codice etico
FIN05	Gestione e archiviazione documentazione contabile		Procedure da gestionale e regolamento acquisizione forniture e servizi sotto-soglia
FIN06	Esposizione e aggregazione dati utili per la redazione del bilancio		Controlli e autorizzazioni incrociati con le altre aree
FIN07	Redazione del progetto di bilancio e relazioni periodiche, sit. economica, patrimoniale, finanziaria, fiscale		Log informatici, controllo pagamenti con strumenti tracciati (C. credito)
FIN08	Predisposizione dichiarazioni fiscali e relativi adempimenti		Professionista esterno, Collegio sindacale e revisori
FIN09	Rapporti con il Collegio Sindacale, Società di revisione		Controllo di natura Economico-Finanziaria su: <ul style="list-style-type: none"> • Budget societari; • Semestrali per il monitoraggio dei risultati infrannuali; • documenti economici preconsuntivi"

ATTIVITA' SENSIBILI		DEST	PROCEDURE DI MITIGAZIONE
RISUM01	Amministrazione e gestione del personale dipendente		Reg. reclutamento Personale, reg. albo forn., reg. trasferte Condivisione tra più funzioni Archivio documentale e informatico consulente lavoro esterno, , contratto lavoro nazionale,
RISUM06	gestione trasferte e rimborsi spese		Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), Sottoscrizione scheda personale, regolamento affidamento incarichi."

Misure di prevenzione in materia di sicurezza sul lavoro rif. Reati presupposto ART. 25septies

1	Acquisizione del Manuale del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, redatto ai fini del D.Lgs. n. 81/2008, quale allegato al Modello di organizzazione, gestione e controllo.
2	Controllo del procedimento di monitoraggio descritto nel Manuale del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, onde verificare l'adeguatezza delle misure di prevenzione in esso contenute per ciascuna area di rischio espressamente individuata.
3	Controllo dell'effettiva attuazione dei programmi di sicurezza e di protezione dei lavoratori descritti nel Documento di valutazione dei rischi.
4	Definizione di opportune azioni correttive e preventive dei suddetti programmi di sicurezza e di protezione ove siano evidenziate situazioni di non conformità.
5	Previsione di un idoneo sistema di controllo sulla efficacia e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure preventive adottate.
6	Verifica periodica degli aggiornamenti normativi in materia antinfortunistica e di igiene e salute sui posti di lavoro.
7	Previsione di periodiche verifiche di aggiornamento della tecnica della prevenzione e della protezione anche in relazione alle possibili migliorie tecnologiche interessanti macchinari e altri strumenti di lavoro ai fini di una maggiore sicurezza.
8	Predisposizione di una rete di garanti collocati nelle diverse fasi del processo decisionale e produttivo, con le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione ed il controllo del rischio.
9	Informazione/formazione di dipendenti e collaboratori. In particolare, data la natura colposa dei reati di cui al presente art. 25 septies d.lgs 231/01, occorre sensibilizzare i lavoratori sulla cogente necessità, non solo di utilizzare correttamente gli strumenti di lavoro e i dispositivi di prevenzione in dotazione e/o a loro disposizione, ma soprattutto di segnalare immediatamente difetti, deperimenti o deficienze in genere di tali strumenti e/o dispositivi di prevenzione.
10	Condivisione del verbale con l'Organismo di vigilanza delle riunioni periodiche con il datore di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione protezione, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il medico.
11	Predisposizione di un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: <ul style="list-style-type: none"> • al rispetto degli <i>standard</i> tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici e biologici; • alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; • alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; • alle attività di sorveglianza sanitaria; • alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; • alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; • alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; • alle periodiche verifiche della applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
12	Previsione di idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al precedente elenco.

Comunicazioni all'ODV			
DA CHI	CHE COSA	A CHI	QUANDO
	Mutamenti nelle responsabilità e nelle attività dell'area Amministrativo-finanziario		Tempestivamente
	Comunicazioni di contenziosi e/o ricorsi con soggetti che hanno partecipato a bandi o progetti		Ogni trimestre
	Mutamenti nell'organizzazione o nelle attività che possono influire sull'attività di tutela della salute e della sicurezza.		Ogni trimestre
	Accadimento di infortuni, incidenti, malattie professionali o situazioni che possano presentare una qualsivoglia forma di rischio non disciplinato o non ancora previsto.	ODV	Tempestivamente
	Qualsiasi violazione al presente protocollo, o informazioni relative alla mancata o solo parziale attuazione del protocollo.		Tempestivamente
	Violazioni delle attribuzioni o dei ruoli indicati nel presente protocollo da parte dei soggetti responsabili.		Tempestivamente
	Eventuali procedimenti e/o notizie derivanti dall'attività di polizia giudiziaria o da altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al 589 e 590 del C.p.		Tempestivamente